

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
TRIENNIO 2022-2024

DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO DI MINIMETRÒ S.P.A. DEL 19 MAGGIO 2022
DETERMINE DI CONFERMA 31 MARZO 2023 - 31 MARZO 2024

INDICE

PREMESSA	P. 2
1. LE ATTIVITÀ E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI MINIMETRÒ SPA.	P. 6
2. LE FINALITÀ DEL P.T.P.C.T.	P. 7
3. IL R.P.C.T. E GLI ALTRI SOGGETTI PREPOSTI ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	P. 8
4. L'INOSSERVANZA DEL P.T.C.P. E LE SANZIONI.	P. 11
5. LE CONDOTTE RILEVANTI	P. 11
6. L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO E LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO.	P. 12
7. LE MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO	P. 15
7.1 INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI	P. 17
7.2 ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO	P. 18
7.3 FORMAZIONE DEL PERSONALE	P. 19
7.4 TUTELA DEL SOGGETTO CHE SEGNALE ILLECITI	P. 19
7.5 ROTAZIONE DEL PERSONALE	P. 22
7.6 MONITORAGGIO	P. 24
8. TRASPARENZA	P. 24
- Premessa	P. 23
- Responsabile della trasparenza e soggetti attuatori	P. 26
- Qualità e utilizzabilità dei dati	P. 27
- Misure organizzative	P. 27
- Accesso civico	P. 28
- Sanzioni	P. 29
ELENCO ALLEGATI	P. 30

PREMESSA

In ottemperanza alle prescrizioni contenute nella legge n. 190 del 2012, volta ad implementare l'apparato preventivo e repressivo contro la corruzione e l'illegalità nella pubblica amministrazione, con delibera n. 72 dell'11 settembre 2013 la Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), nella qualità di Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), ha approvato per la prima volta nel 2013 il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, il quale, oltre a dettagliare in termini puntuali gli adempimenti imposti alle pubbliche amministrazioni dalla legge n. 190, contemplava specifiche prescrizioni relativamente agli oneri organizzativi che sono chiamati ad assolvere gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale.

Le disposizioni del PNA, per quanto di interesse in relazione alla natura e alle attività svolte da Minimetrò S.p.A., stabilivano quanto segue:

«Al fine di dare attuazione alle norme contenute nella l. n. 190/2012 gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali. Per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla l. n. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati nella l. n. 190 del 2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall'ente (società strumentali/società di interesse generale).

Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della l. n. 190 del 2012 e denominate Piani di prevenzione della corruzione, debbono essere trasmessi alle amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale.

Gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale devono, inoltre, nominare un responsabile per l'attuazione dei propri Piani di prevenzione della corruzione, che può essere individuato anche nell'organismo di vigilanza previsto dall'art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001, nonché definire nei propri modelli di organizzazione e gestione dei meccanismi di accountability che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate e alla loro attuazione».

Nell'Allegato n. 1 al PNA 2013 si precisava, peraltro, che:

«Al fine di realizzare un'azione di prevenzione integrata tra i diversi soggetti che svolgono funzioni e attività amministrative, anche strumentali, i modelli di organizzazione e gestione degli enti pubblici economici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001 considerano anche il rischio di fenomeni corruttivi e presentano il seguente contenuto minimo:

- individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione, incluse quelle previste nell'art. 1, comma 16, della l. n. 190 del 2012, valutate in relazione al contesto, all'attività e alle funzioni dell'ente;*
- previsione della programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione;*

- *previsione di procedure per l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione al rischio di fenomeni corruttivi;*
- *individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;*
- *previsione dell'adozione di un Codice di comportamento per i dipendenti ed i collaboratori, che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse per l'ambito delle funzioni ed attività amministrative;*
- *regolazione di procedure per l'aggiornamento;*
- *previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;*
- *regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull'implementazione del modello da parte dell'amministrazione vigilante;*
- *introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.*

Le misure di prevenzione considerate ed implementate attraverso i modelli in questione debbono essere coerenti con gli esiti della valutazione del rischio, prevedendo la possibilità che l'ente sia considerato responsabile per i reati commessi in qualità di agente pubblico ovvero per quelle ipotesi in cui l'agente operi come soggetto indotto o corruttore».

Sin dal 2013, pertanto, era stata prospettata l'opportunità di un raccordo tra presidi organizzativi anticorruzione e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nell'ambito degli enti controllati o partecipati dal pubblico, comunque rientranti nel novero dei destinatari del Decreto n. 231, i cui termini sono stati poi successivamente dettagliati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per la prima volta attraverso la delibera n. 8 del 2015.

Nel 2016 il D. Lgs. n. 97 ha introdotto il comma 2 *bis* all'interno dell'art. 1 della legge n. 190 del 2012 il quale, allo stato, prevede che *«Il Piano nazionale anticorruzione [...] costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a). Esso, inoltre, anche in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione».*

In ragione di tale previsione, il PNA varato nel 2016 statuiva che *«per quanto concerne le altre misure di prevenzione della corruzione (diverse dagli adempimenti in materia di trasparenza), detti soggetti devono adottare misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (art. 1, co. 2-bis, l. 190/2012). Essi, pertanto, integrano il modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della l. 190/2012. Le misure sono ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del PTPC anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'ANAC. Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione del d.lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in*

una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti».

Il PNA del 2016 evidenziava poi come la figura del RPC fosse stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal D.lgs. n. 97 del 2016, in quanto la nuova disciplina ha unificato in capo ad un solo soggetto (RPCT) l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative.

Successivamente, le *Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici* emanate dall'ANAC con Determinazione n. 1134 in data 8 novembre 2017, ritenute tuttora valide in virtù dei richiami contenuti nel PNA 2019, ribadivano le direttive di integrazione tra i presidi organizzativi già dettagliate nella delibera del 2015, aggiornandole alla luce degli interventi normativi del 2016.

Con particolare riguardo alle società in controllo pubblico, le suddette linee guida statuiscono in sintesi quanto segue:

- in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, le società integrano, ove adottato, il “modello 231” con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012;
- le misure volte alla prevenzione della corruzione ex legge n. 190 del 2012 sono elaborate dal Responsabile della prevenzione della corruzione in stretto coordinamento con l'Organismo di vigilanza e sono adottate dall'organo di indirizzo della società, individuato nel consiglio di amministrazione o in altro organo con funzioni equivalenti;
- una volta adottate le misure, ad esse viene data adeguata pubblicità sia all'interno della società, con modalità che ogni società definisce autonomamente, sia all'esterno, con la pubblicazione sul sito web della società.

L'ANAC fornisce, poi, indicazioni specifiche sui contenuti minimi delle misure di prevenzione, soffermandosi, tra le altre cose, sulle modalità di individuazione e gestione dei rischi di corruzione, sul sistema di controlli, sul codice di comportamento sui meccanismi di verifica delle inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali alla luce del d.lgs. n. 39 del 2013, sulla formazione, sulla tutela del dipendente che segnala illeciti, sulla rotazione del personale e sulle eventuali misure alternative nonché sul monitoraggio circa l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, anche ai fini del loro aggiornamento periodico.

Relativamente alla figura del RPCT, le linee guida del novembre 2017 ribadiscono che anche per le società in controllo pubblico deve ritenersi operante la scelta del legislatore di unificare nella stessa figura i compiti di responsabile della prevenzione della corruzione e di responsabile della trasparenza, specificando che *«al fine di rendere obbligatoria la nomina, le società adottano, preferibilmente attraverso modifiche statutarie, ma eventualmente anche in altre forme, gli opportuni adeguamenti che, in ogni caso, devono contenere una chiara indicazione in ordine al soggetto che dovrà svolgere le funzioni di RPCT».*

Quanto, infine, alle specifiche misure in materia di trasparenza, la Determinazione ANAC n. 1134 stabilisce che esse confluiscono in un'apposita sezione del documento contenente le misure di prevenzione della corruzione integrative del Modello, ovvero dell'unico documento contenente

insieme misure integrative e misure del modello 231, all'interno della quale vanno, peraltro, definite le misure organizzative volte a dare attuazione al diritto di accesso generalizzato, quali, ad esempio, la costituzione di appositi uffici o la regolazione della trattazione delle richieste di accesso.

In adempimento delle prescrizioni sopra riportate ed in conformità alle ulteriori indicazioni contenute nella Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 (*Piano Nazionale Anticorruzione 2019*, tuttora in vigore ed aggiornato nel 2021), nell'allegato n. 1 al PNA 2019 avente ad oggetto *Le indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi* e nel documento *Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022* (approvato dal Consiglio dell'ANAC il 2 febbraio 2022), nonché nel PNA 2022 (adottato con delibera n. 7 del 17 gennaio 2023) Minimetron S.p.a. adotta il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito, P.T.P.C.T.) finalizzato alla prevenzione del "rischio di corruzione" all'interno della società, da riferirsi a quelle condotte identificate dal PNA 2019 nei «**comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli.** Questa definizione, che è tipica del contrasto penalistico ai fenomeni corruttivi, volto ad evitare comportamenti soggettivi di funzionari pubblici (intesi in senso molto ampio, fino a ricomprendere nella disciplina di contrasto anche la persona incaricata di pubblico servizio), delimita il fenomeno corruttivo in senso proprio. Nell'ordinamento penale italiano la corruzione non coincide con i soli reati più strettamente definiti come corruttivi (concussione, art. 317, corruzione impropria, art. 318, corruzione propria, art. 319, corruzione in atti giudiziari, art. 319-ter, induzione indebita a dare e promettere utilità, art. 319-quater), ma comprende anche reati relativi ad atti che la legge definisce come "condotte di natura corruttiva". L'Autorità, con la propria delibera n. 215 del 2019, sia pure ai fini dell'applicazione della misura della rotazione straordinaria, ha considerato come "condotte di natura corruttiva" tutte quelle indicate dall'art. 7 della legge n. 69 del 2015, che aggiunge ai reati prima indicati quelli di cui agli art. 319-bis, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del codice penale. Con questo ampliamento resta ulteriormente delimitata la nozione di corruzione, sempre consistente in specifici comportamenti soggettivi di un pubblico funzionario, configuranti ipotesi di reato».

In ordine alla prevenzione dei fenomeni corruttivi, l'ANAC, richiamati i contenuti e le direttive delle Convenzioni Internazionali di riferimento, ha peraltro precisato che «per essere efficace, la prevenzione della corruzione deve consistere in misure di ampio spettro, che riducano, all'interno delle amministrazioni, il rischio che i pubblici funzionari adottino atti di natura corruttiva (in senso proprio). **Esse, pertanto, si sostanziano tanto in misure di carattere organizzativo, oggettivo, quanto in misure di carattere comportamentale, soggettivo.** Le **misure di tipo oggettivo** sono volte a prevenire il rischio incidendo sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni. Tali misure preventive (tra cui, rotazione del personale, controlli, trasparenza, formazione) prescindono da considerazioni soggettive, quali la propensione dei funzionari (intesi in senso ampio come dipendenti pubblici e dipendenti a questi assimilabili) a compiere atti di natura corruttiva e si preoccupano di precostituire condizioni organizzative e di lavoro che rendano difficili comportamenti corruttivi. Le **misure di carattere soggettivo** concorrono alla prevenzione della corruzione proponendosi di evitare una più vasta serie di comportamenti devianti, quali il

compimento dei reati di cui al Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale (“reati contro la pubblica amministrazione”) diversi da quelli aventi natura corruttiva, il compimento di altri reati di rilevante allarme sociale, l’adozione di comportamenti contrari a quelli propri di un funzionario pubblico previsti da norme amministrativo-disciplinari anziché penali, fino all’assunzione di decisioni di cattiva amministrazione, cioè di decisioni contrarie all’interesse pubblico perseguito dall’amministrazione, in primo luogo sotto il profilo dell’imparzialità, ma anche sotto il profilo del buon andamento (funzionalità ed economicità)».

L’Autorità ha pertanto sottolineato che *«con la legge 190/2012, è stata delineata una nozione ampia di “prevenzione della corruzione”, che comprende una vasta serie di misure con cui si creano le condizioni per rendere sempre più difficile l’adozione di comportamenti di corruzione nelle amministrazioni pubbliche e nei soggetti, anche privati, considerati dalla legge 190/2012»,* venendo perciò in rilievo un intervento normativo con il quale *«non si modifica il contenuto tipico della nozione di corruzione ma per la prima volta in modo organico si introducono e, laddove già esistenti, si mettono a sistema misure che incidono laddove si configurano condotte, situazioni, condizioni, organizzative ed individuali - riconducibili anche a forme di cattiva amministrazione - che potrebbero essere prodromiche ovvero costituire un ambiente favorevole alla commissione di fatti corruttivi in senso proprio».*

Il P.T.P.C.T. costituisce parte integrante del sistema organizzativo e gestionale volto a garantire lo svolgimento delle attività aziendali nel rispetto della normativa vigente, adottato da Minimetrò S.p.A. in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 231 del 2001, e costituisce apposita sezione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla società.

1. LE ATTIVITÀ E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI MINIMETRÒ S.P.A.

Minimetrò S.p.a. è una società per azioni partecipata per il 70% del proprio capitale dal Comune di Perugia e per il 30% del proprio capitale dal socio privato Metrò Perugia S.c.a.r.l. ed ha ad oggetto il compimento della seguente attività:

la progettazione, la realizzazione, la gestione nonché ogni tipo di intervento finalizzato alla realizzazione della Metropolitana Leggera di Perugia, nel tragitto Pian di Massiano – Monteluca ed in particolare:

- a) la realizzazione della linea metropolitana leggera Pian di Massiano – Piazzale della Cupa – Monteluca, comprese le opere edili-infrastrutturali necessarie e connesse;*
- b) la gestione del servizio di trasporto pubblico in sede fissa della linea metropolitana leggera Pian di Massiano – Piazzale della Cupa – Monteluca, nonché dei servizi connessi compresi anche quelli funzionali allo sfruttamento della rete per finalità anche diverse da quella trasportistica;*
- c) l’utilizzazione degli spazi di cantiere e delle strutture trasportistiche ai fini della commercializzazione pubblicitaria, nonché lo sfruttamento delle infrastrutture destinate a fini direzionali e commerciali.*

L'assetto organizzativo di Minimetrò S.p.a. risulta strutturato come segue:

Direzione e controllo

- Amministratore Unico
- Collegio Sindacale
- Revisore Legale dei Conti
- Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231 del 2001

Aree di attività

- Area Amministrativa
 - Biglietteria e URP
 - Segreteria/Relazioni Esterne/URP
 - Contabilità e Finanza

- Area Tecnica
 - Esercizio
 - Infrastruttura

- Sistemi Informatici (*collaboratore esterno*)

- Gare e affidamenti

Funzioni specifiche

- R.P.C.T.
- R.S.P.P.
- Coordinatore della Sicurezza degli Appalti
- Responsabile Protezione Dati

Per quanto attiene alle prerogative svolte da ciascuna funzione si rinvia alle previsioni contenute nello Statuto della Società relativamente all'Amministratore Unico, al Collegio Sindacale ed al Revisore Legale dei Conti (artt. 22 – 29 – 31), nonché allo *Statuto dell'OdV* (all. 6) ed alla *Mappatura delle attività a rischio* (all. 3) costituenti allegati del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società.

2. LE FINALITÀ DEL P.T.P.C.T.

Al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa e dalle prescrizioni richiamate in premessa, Minimetrò S.p.A. intende prevenire e contrastare i fenomeni corruttivi potenzialmente configurabili al suo interno implementando, attraverso il presente Piano, l'operatività dei presidi previsti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società anche in relazione alle fattispecie di reato che, pur non incluse nel D. Lgs. n. 231 del 2001, siano contemplate o richiamate dalla legge n. 190 del 2012, secondo le indicazioni del PNA e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (richiamate nella *Premessa* del presente Piano).

L'attività di prevenzione della corruzione all'interno di Minimetrò S.p.A., sin dall'adozione del primo PTPCT, si è articolata e continua a svilupparsi nel modo seguente:

- identificazione dei reati rilevanti ai fini della prevenzione dei fenomeni corruttivi;
- individuazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito: *RPCT*);
- individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione valutate in relazione al contesto, all'attività e alle funzioni svolte da Minimetrò S.p.A.;
- valutazione delle misure e procedure specifiche già introdotte per implementare le azioni di prevenzione e controllo e per diminuire i fattori di rischio ed eventuale potenziamento delle stesse;
- valorizzazione del codice etico adottato da Minimetrò S.p.A.;
- adozione di efficaci meccanismi di segnalazione di accertate o presunte violazioni delle regole aziendali e di idonee misure di tutela del dipendente che effettua le segnalazioni, inizialmente conformi alle previsioni dell'art. 54 *bis* del D. Lgs. n. 165 del 2001 e, a decorrere dal 2023, rese coerenti con le prescrizioni contenute nel D. Lgs. n. 24 del 2023, in particolare attraverso l'introduzione di un canale informatico accessibile tramite il sito internet della Società all'interno della sezione *Altri contenuti/Whistleblowing – Segnalazione di illeciti e irregolarità*;
- definizione dei flussi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza e verso il RPCT e coordinamento tra le due figure;
- programmazione e svolgimento di attività formativa rivolta al personale operante nelle aree a maggiore rischio di corruzione ed a tutti i dipendenti.

Il P.T.P.C.T. disciplina anche gli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 39 del 2013, contenente «*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*», prevedendo al contempo misure volte a garantire il rispetto del divieto di *pantouflage* sancito dall'art. 53 c. 16 ter del D. Lgs. n. 165 del 2001.

3. IL RPCT E GLI ALTRI SOGGETTI PREPOSTI ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.

3.1. L'Amministratore Unico di Minimetrò S.p.a., con determinazione del 1 marzo 2024, in ottemperanza alle indicazioni contenute nell'art. 1 comma 7 della legge n. 190 del 2012 e nella determinazione n. 1134 adottata dall'ANAC in data 8 novembre 2017 recante *Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*, ha designato **Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)** di Minimetrò S.p.a. la **dott.ssa Valentina Trepiedi** dipendente Area Segreteria e Relazioni esterne, affinché la stessa provveda all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, nel rispetto delle direttive fornite dall'ANAC, ed in particolare alla creazione del Piano di Prevenzione della Corruzione di Minimetrò S.p.a. destinato a confluire in apposita sezione del modello di organizzazione gestione e controllo adottato dalla società ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001 e, successivamente, a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano ed a procedere al suo aggiornamento. L'incarico ha durata triennale.

Lo svolgimento delle funzioni di RPCT non comporta il riconoscimento di emolumenti aggiuntivi.

Il nominativo del RPCT viene pubblicato sul sito di Minimettrò S.p.a., nella sezione *Società Trasparente – Altri contenuti / Prevenzione della Corruzione*.

Un eventuale provvedimento di revoca dell'incarico, alla luce di quanto precisato nella determinazione ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 con particolare riferimento alle ipotesi in cui lo stesso sia stato affidato ad un soggetto che non rivesta incarichi dirigenziali, deve essere adottato nel rispetto del combinato disposto delle previsioni contenute nell'art. 1 comma 7 della legge n. 190 del 2012 e nell'art. 15 comma 3 del D. Lgs. n. 39 del 2013: la relativa statuizione pertanto deve essere comunicata tempestivamente all'ANAC che, entro trenta giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione; decorso tale termine, la revoca diventa efficace. L'ANAC può intervenire con richiesta di riesame anche nel caso di presunte misure discriminatorie comunque collegate, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle funzioni di RPCT. Le modalità di intervento dell'ANAC sono disciplinate dal «*Regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione*» approvato con delibera n. 657 del 2018.

3.2 Il RPCT:

- a) propone all'Amministratore Unico il Piano triennale della prevenzione della corruzione e i relativi aggiornamenti;
- b) definisce procedure appropriate per formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione ed individua, di concerto con l'Amministratore Unico, il personale da sottoporre a formazione e/o aggiornamento;
- c) verifica l'attuazione del Piano e la sua idoneità;
- d) propone modifiche del Piano anche in corso di vigenza dello stesso qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della Società;
- e) verifica il rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali ai sensi del D. lgs. n. 39 del 2013;
- f) cura la diffusione del Codice Etico all'interno della Società e il monitoraggio sulla relativa attuazione;
- g) segnala all'organo competente per i procedimenti disciplinari eventuali fatti riscontrati che possono presentare una rilevanza disciplinare;
- h) al termine di ogni anno solare trasmette all'Amministratore Unico ed all'Organismo di Vigilanza designato ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001 una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica sul sito della Società nella sezione *Società trasparente - Altri contenuti/Prevenzione della Corruzione* entro il 31 gennaio dell'anno successivo, utilizzando l'apposita modulistica messa a disposizione dall'ANAC; riferisce comunque all'Amministratore Unico sull'attività svolta ogni qualvolta venga richiesto.

Il RPCT ha facoltà di richiedere in ogni momento chiarimenti, per iscritto o verbalmente, a tutti i dipendenti relativamente a comportamenti che possono integrare, anche solo potenzialmente, fattispecie corruttive o comunque non conformi a canoni di correttezza ai sensi della normativa vigente in materia.

Per il corretto esercizio delle proprie funzioni il RPCT si relaziona con l'organo competente per i procedimenti disciplinari e con l'Organismo di Vigilanza designato ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001.

Quanto al ruolo ed ai poteri del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), si richiama in particolare la delibera ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018 in cui sono state date indicazioni interpretative ed operative con particolare riferimento ai poteri di verifica, controllo e istruttori del RPCT nel caso rilevi o siano segnalati casi di presunta corruzione, che si ritiene utile richiamare sinteticamente all'interno del presente Piano.

Nel dettaglio, è stato chiarito come il quadro normativo di riferimento non declini espressamente i contenuti dei poteri di vigilanza e controllo del RPCT operando, invece, su un diverso piano e cioè quello dell'assegnazione allo stesso di un obiettivo generale consistente nella predisposizione e nella verifica della tenuta complessiva del sistema di prevenzione della corruzione di un'amministrazione o ente, rispetto al quale sono correlate le specifiche responsabilità che gravano sul medesimo. Il cardine dei poteri del RPCT è quindi centrato sul prevenire la corruzione - ossia sulla adeguata predisposizione degli strumenti interni all'amministrazione (PTPC e relative misure di prevenzione ivi compresa la trasparenza) per il contrasto dell'insorgenza di fenomeni corruttivi, intesi in senso ampio, e sulla verifica che ad essi sia stata data attuazione effettiva - e, pertanto, i poteri di controllo e di verifica di quanto avviene nell'amministrazione sono funzionali a tale obiettivo.

Non spetta, perciò, al RPCT l'accertamento di responsabilità (e quindi la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione), qualunque natura esse abbiano, dovendo il RPCT fare riferimento agli organi preposti appositamente sia all'interno dell'amministrazione (vedi sopra) che all'esterno (ad esempio, qualora emergano elementi utili a configurare fattispecie suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa, il RPCT è tenuto a presentare tempestiva denuncia alla competente procura della Corte dei conti per le eventuali iniziative in ordine all'accertamento del danno erariale; ove rilevi poi fatti che rappresentano notizia di reato, deve presentare denuncia alla procura della Repubblica o ad un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge). Inoltre il RPCT, nell'esercizio delle proprie funzioni - secondo criteri di proporzionalità, ragionevolezza ed effettività, rispetto allo scopo delle norme vigenti - non può essere chiamato a svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione, né esprimersi sulla regolarità tecnica o contabile di tali atti, a pena di sconfinare nella competenza dei soggetti a ciò preposti all'interno di ogni ente o amministrazione ovvero della magistratura.

3.3 Al RPCT si applica il regime di responsabilità previsto dall'art. 1, commi 12 e seguenti della legge n. 190 del 2012; in particolare:

- nel caso di commissione all'interno dell'azienda di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RPCT verrà destituito dall'incarico e sarà chiamato a rispondere sul piano disciplinare mediante l'irrogazione della sanzione della sospensione dal servizio per un periodo di 15 giorni, salvo che provi di avere predisposto - prima della commissione del fatto - il piano di prevenzione della corruzione, di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2012 e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- nel caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il RPCT verrà destituito dall'incarico e sarà chiamato a rispondere sul piano disciplinare per omesso

controllo mediante l'irrogazione della sanzione della sospensione dal servizio per un periodo di 15 giorni, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano.

3.4 L'Amministratore Unico e tutti i dipendenti della Società partecipano al processo di gestione del rischio, osservano le misure contenute nel Piano segnalando le eventuali fattispecie di illecito e le personali situazioni di conflitto di interesse, svolgono attività informativa nei confronti del RPCT e assicurano l'osservanza del Piano e del Codice Etico.

La mancata collaborazione con il RPCT è suscettibile di essere sanzionata sul piano disciplinare.

Tutti i dipendenti mantengono comunque il personale livello di responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi in relazione ai compiti effettivamente svolti.

4. L'INOSSERVANZA DEL P.T.C.P. E LE SANZIONI.

L'inosservanza degli adempimenti previsti dal presente Piano nonché le condotte attive od omissive volte ad ostacolare le attività di vigilanza demandate al RPCT costituiscono violazione delle misure di prevenzione previste dal Piano e sono suscettibili di valutazione alla stregua di quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui all'allegato n. 8 del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001.

5. LE CONDOTTE RILEVANTI.

Fermo quanto precisato in *premessa* circa l'accezione ampia del concetto di corruzione rilevante ai fini del presente Piano, le fattispecie di rilievo penale che lo stesso mira a prevenire sono tutte quelle ricomprese tra i delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, tra le quali si segnalano:

- Peculato (art. 314 c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 *bis* c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 *ter* c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319, 319 *bis* c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 *bis* c.p.);
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).

Alla luce di quanto indicato nella delibera ANAC n. 215 del 2019, rilevano altresì le fattispecie di reato di seguito riportate:

- Traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.);
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 *bis* c.p.).

6. L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO E LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO.

6.1 In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, il PNA, nelle varie versioni ed aggiornamenti succedutisi a partire dal 2013, fornisce specifiche indicazioni tese a garantire l'individuazione delle attività aziendali nel cui ambito possono essere commesse le condotte corruttive che la legge n. 190 del 2012 mira a prevenire.

In particolare l'Allegato n. 2 del PNA 2013 individuava le "aree di rischio comuni e obbligatorie", e precisamente:

1. processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale;
2. processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblico disciplinato dal D.Lgs. 163/2006;
3. processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
4. processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

La Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 recante l'aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione chiariva, peraltro, che «*vi sono attività svolte in gran parte delle amministrazioni ed enti, a prescindere dalla tipologia e dal comparto, che, anche sulla base della ricognizione effettuata sui PTPC, sono riconducibili ad aree con alto livello di probabilità di eventi rischiosi. Ci si riferisce, in particolare, alle aree relative allo svolgimento di attività di: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; incarichi e nomine; affari legali e contenzioso. Queste aree, insieme a quelle fin qui definite "obbligatorie" sono denominate d'ora in poi "aree generali"».*

Da ultimo, la Determinazione ANAC n. 1134 del 2017 prevedeva che «*in coerenza con quanto previsto dall'art. 1, co. 9, della legge n. 190/2012 e dall'art. 6, co. 2, del d.lgs. n. 231 del 2001, le società effettuano un'analisi del contesto e della realtà organizzativa per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare fatti corruttivi. Tra le attività esposte al rischio di corruzione vanno considerate in prima istanza quelle generali, per le quali si rinvia al PNA 2015, delibera n. 12 del 28 ottobre 2015, § 6.3, lett. b), tra cui quelle elencate dall'art. 1, co. 16, della legge n. 190 del 2012 (autorizzazioni e concessioni, appalti e contratti, sovvenzioni e finanziamenti, selezione e gestione del personale), cui si aggiungono le aree specifiche individuate da ciascuna società in base alle proprie caratteristiche organizzative e funzionali. Fra queste, a titolo esemplificativo, possono rientrare l'area dei controlli, l'area economico finanziaria, l'area delle relazioni esterne e le aree in cui vengono gestiti i rapporti fra amministratori pubblici e soggetti privati».*

Le suddette indicazioni relativamente alle principali aree di rischio sono state confermate dall'allegato n. 1 al PNA 2019, divenuto «*l'unico documento metodologico da seguire nella predisposizione dei Piani triennali della prevenzione della corruzione e della trasparenza per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo».*

6.2 Le attività di *mappatura dei processi* e di *valutazione del rischio*, condotte nel 2018 contestualmente a quelle funzionali all'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società nel 2009 ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001 con il diretto coinvolgimento dei responsabili e dei dipendenti operanti all'interno di ogni singolo ufficio e concluse nel 2019 a seguito del processo di riorganizzazione della Società, avevano consentito di identificare come *rilevanti* le aree e i processi indicati nella schematizzazione che segue, per ciascuno dei quali era stata poi effettuata una specifica ponderazione dei rischi sulla base delle direttive contenute nel PNA 2013.

Nella predisposizione del presente Piano, effettuata in ottemperanza alle indicazioni metodologiche contenute nell'Allegato n. 1 al PNA 2019, la mappatura dei processi è stata confermata nei suoi esiti (come si evince dalla Tabella allegata), mentre si è proceduto ad una nuova valutazione dei rischi che tenesse conto delle predette direttive.

Sul punto l'Autorità ha precisato che la valutazione del rischio si articola in tre fasi: l'*identificazione*, l'*analisi* e la *ponderazione*.

I) L'*identificazione* del rischio, o meglio degli eventi rischiosi, ha l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell'amministrazione, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo.

II) L'*analisi* del rischio è funzionale da un lato alla comprensione dei fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ovvero dei fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione, dall'altro a stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio.

Sotto questo profilo, l'Allegato n. 1 al PNA 2019 evidenzia come *«considerata la natura dell'oggetto di valutazione (rischio di corruzione), per il quale non si dispone, ad oggi, di serie storiche particolarmente robuste per analisi di natura quantitativa, che richiederebbero competenze che in molte amministrazioni non sono presenti, e ai fini di una maggiore sostenibilità organizzativa, si suggerisce di adottare un approccio di tipo qualitativo, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza»*.

Nel dettaglio, *«coerentemente all'approccio qualitativo suggerito nel presente allegato metodologico, i criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi possono essere tradotti operativamente in indicatori di rischio (key risk indicators) in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti. In ogni caso, le amministrazioni possono utilizzare anche altre metodologie di valutazione dell'esposizione al rischio, purché queste siano coerenti con l'indirizzo fornito nel presente allegato e adeguatamente documentate nei PTPCT»*.

Ebbene, nel rispetto di quanto indicato dal documento allegato al PNA 2019 e comunque in continuità con il lavoro di analisi del rischio di corruzione compiuto in precedenza, Minimetron ha ritenuto di adottare i seguenti indicatori di stima del livello di rischio nell'ambito delle attività e dei processi oggetto di mappatura:

- 1) **livello di interesse esterno**, ossia presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di potenziali benefici per i destinatari del processo o dell'attività presa in considerazione;
- 2) **grado di discrezionalità del decisore interno** ossia facoltà di determinare scelte nel processo decisionale o attività dello stesso (per alcune attività ed operazioni tale caratteristica è necessaria ed

insita nel ruolo rivestito, inoltre tale indicatore comunque è ponderato dal controllo dell'Ente concedente);

3) **numero di organi, di unità organizzative o di funzioni coinvolti nella gestione del processo di rischio;**

4) **trasparenza nel processo decisionale**, ovvero chiarezza nelle fasi e procedure che conducono alla concretizzazione di uno o più atti;

5) **livello di procedimentalizzazione e di regolamentazione formale del processo o dell'attività presa in considerazione;**

6) **frequenza di svolgimento del processo o dell'attività** preso/a in considerazione;

7) **livello di collaborazione del responsabile** del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano;

8) **grado di attuazione delle misure di trattamento del rischio;**

9) **conseguenze che l'evento di corruzione produrrebbe sulla società** (es. qualità e continuità dell'attività svolta, impatto economico, conseguenze legali, reputazione e credibilità istituzionale, etc.), o sugli stakeholders a seguito dello scadimento del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento (cittadini, utenti, collaboratori, soci...).

Di seguito, una rappresentazione sintetica dei risultati delle attività di mappatura e di analisi del rischio, queste ultime puntualmente declinate nella tabella n. 1 allegata al presente Piano.

AREA A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

- | | |
|---|----|
| 1. Reclutamento | RB |
| 2. Gestione amministrativa dipendenti (premi, irrogazione sanzioni, progressioni di carriera) | RB |

AREA B - AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROCESSI

- | | |
|--|----|
| 1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento (anche manutenzioni straordinarie) | RM |
| 2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento, requisiti di qualificazione e di aggiudicazione, valutazione delle offerte, verifica dell'eventuale anomalia delle offerte | RB |
| 3. Procedure negoziate | RB |
| 4. Affidamenti diretti (affidamenti in autonomia con soglie di spesa) | RM |
| 5. Revoca del bando | RM |
| 6. Esecuzione del Contratto: Verifica rispetto del crono-programma, Varianti in corso di esecuzione del contratto, utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali | RB |
| 7. Subappalto e istruttorie in seguito a istanze di subaffidamento ex D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. | RB |

AREA C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

- | | |
|--|----|
| 1. Gestione spazi pubblicitari a titolo gratuito e relative iniziative | RT |
|--|----|

AREA D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

- | | |
|---|----|
| 1. Erogazioni liberali, omaggi di titoli di viaggio | RT |
|---|----|

AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

- | | |
|---|----|
| 1. Monitoraggio ricavi da contratto di servizio e da contratti pubblicitari | RT |
| 2. Monitoraggio stato cassa TVM e risultanze contabili, report scassettamenti Vigilanza Umbra | |

S.p.A. e corrispondenza flussi in entrata **RT**
3. Fatturazione passiva **RB**

AREA F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

1. Gestione tecnica contratti in outsourcing di gestione e manutenzione **RB**
2. Monitoraggio esecuzione contratto manutenzione sistema bigliettazione e controllo accessi **RT**
3. Gestione tecnica contratto IBM, e gestione tecnica contratto manutenzione archivio elettronico **RT**
4. Monitoraggio esecuzione contratto Vigilanza Umbra S.p.A. **RB**
5. Monitoraggio contratto gestione spazi pubblicitari **RT**
6. Controllo qualità pulizie di linea e di stazione **RT**
7. Controllo tecnico-amministrativo mediante analisi e verifiche in campo dei materiali di ricambio/consumo afferenti alla Quota Variabile del contratto di manutenzione Leitner, anche ai fini dell'integrazione della tipologia delle attrezzature **RT**
8. Manutenzioni straordinarie (verifica esecuzione) **RB**
9. Controllo opere civili di infrastruttura **RB**
10. Gestione contratto di concessione spazi commerciali e direzionali di Pian di Massiano **RB**

AREA G - INCARICHI E NOMINE

1. Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione **RB**

AREA H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

1. Gestione contenzioso **RB**

III) La ponderazione del rischio, prendendo come riferimento le risultanze della precedente fase, ha lo scopo di stabilire:

- a) le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio;
- b) le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

Come evidenziato nell'Allegato n. 1 al PNA 2019, la ponderazione del rischio può anche portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti.

Muovendo dai livelli di rischio esplicitati in sede di analisi, Minimetra provvederà ad implementare le misure definite in sede di trattamento secondo un ordine di priorità che prenderà le mosse dai processi ritenuti a rischio più elevato.

7. LE MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO.

La Determinazione ANAC n. 1134 del 2017, conformemente a quanto previsto nel PNA, chiarisce che «la definizione di un sistema di gestione del rischio si completa con una valutazione del sistema di controllo interno previsto dal “modello 231”, ove esistente, e con il suo adeguamento quando ciò si riveli necessario, ovvero con l'introduzione di nuovi principi e strutture di controllo quando l'ente risulti sprovvisto di un sistema atto a prevenire i rischi di corruzione. In ogni caso, è quanto mai opportuno, anche in una logica di semplificazione, che sia assicurato il coordinamento tra i controlli per la prevenzione dei rischi di cui al d.lgs. n. 231 del 2001 e quelli per la prevenzione di rischi di corruzione di cui alla l. n. 190 del 2012, nonché quello tra le funzioni del Responsabile

della prevenzione della corruzione e della trasparenza e quelle degli altri organismi di controllo, con particolare riguardo al flusso di informazioni a supporto delle attività svolte dal Responsabile».

In ragione di tanto, nella predisposizione del P.T.P.C.T. Minimetrò S.p.A. ha tenuto preliminarmente conto dei sistemi di controllo interni esistenti in azienda, al fine di verificarne l' idoneità a prevenire gli specifici reati di corruzione nelle aree di rischio identificate.

Il sistema di prevenzione e controllo interno di Minimetrò S.p.A. è incentrato sul Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001 e dall'insieme delle ulteriori regole, strutture organizzative e procedure che mirano ad assicurare il corretto funzionamento ed il buon andamento dell'impresa, con particolare riguardo a:

- deleghe e procure;
- Codice etico, integrato da apposite prescrizioni tese a prevenire comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione;
- protocolli elaborati da Minimetrò S.p.A. a presidio delle cd. "attività a rischio" (all. 4 del Modello) (in particolare: *1. Gestione dei rapporti con la P.A. - 1.1 Protocollo relativo alla gestione dei rapporti con la P.A. - 1.2 Protocollo relativo ai rapporti con l'Ente concedente; 2. Omaggi; 3. Gestione degli incassi e della cassa contante; 4. Acquisto di beni e servizi; 5. Conferimento di incarichi di consulenza; 6. Esecuzione di lavori, servizi e forniture; 7. Gestione dei flussi finanziari - 7.1 Registre contabili - 7.2 Flusso rimborsi spese ai dipendenti - 7.3 Bilancio e Piano Economico e Finanziario; 8. Assunzione del Personale; 9. Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con il Revisore Legale dei Conti; 10. Sistema di bonus e incentivi; 11. Sicurezza e salute dei lavoratori; 12. Gestione del sistema e dei dati informatici);*
- regolamenti interni (ad esempio il *Regolamento per il reclutamento del personale*);
- sistemi informativi integrati e orientati alla segregazione delle funzioni e alla protezione delle informazioni in essi contenute.

Attraverso il presente Piano, ai fini dell'implementazione del sistema di prevenzione e controllo interno, si dispone l'applicazione dei suddetti protocolli e regolamenti "in chiave anticorruzione", con lo scopo di prevenire le condotte corruttive sia sul piano attivo che su quello passivo ed anche con riferimento ai reati non previsti dal Modello.

Con specifico riguardo ai Regolamenti interni, l'Ufficio Gare e Affidamenti, per quanto di competenza, ne monitora la compatibilità con le direttive contenute:

- nelle Linee Guida ANAC n. 12 in materia di *Affidamento dei servizi legali* approvate con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018;
- nelle Linee Guida ANAC Linee Guida n. 8 in materia di *Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili* approvate con delibera n. 950 del 13 settembre 2017;
- nelle Linee Guida ANAC n. 4 in materia di *Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici* approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera n. 206 del 1 marzo 2018;
- nelle Linee Guida ANAC n. 3 in materia di *Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*, approvate con deliberazione n. 1096

del 26 ottobre 2016, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

➤ nelle Linee Guida ANAC n. 2 in materia di *Offerta economicamente più vantaggiosa*, approvate con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016, aggiornate al D. lgs 19 aprile 2017 n. 56 con delibera n. 424 del 2 maggio 2018;

➤ nelle Linee Guida ANAC n. 15 in materia di *Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 494 del 05 giugno 2019.

Peraltro, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 36 del 2023), l'Ufficio Gare e Affidamenti deve assicurare la conformità delle procedure seguite al quadro normativo vigente, anche attraverso l'eventuale riscrittura e/o implementazione dei Regolamenti interni.

Il RPCT, con il supporto dell'Organismo di Vigilanza, può acquisire i flussi informativi previsti nei suddetti protocolli con riferimento alle informazioni necessarie e/o utili per lo svolgimento di una sistematica e organizzata attività di verifica del rispetto delle prescrizioni in essi dettagliate, indirizzando specifica richiesta agli uffici e alle funzioni interessate alla quale deve essere fornito esplicito riscontro entro 30 giorni dalla trasmissione della stessa.

7.1 INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI.

Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 39 del 2013 il RPCT si adopera affinché all'interno dell'ente di riferimento siano rispettate le disposizioni del suddetto decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.

In particolare, occorre verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), del D.lgs. n. 39 del 2013 - e cioè "gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell'attività dell'ente comunque denominato" - e a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali (per gli amministratori, le cause ostative in questione sono specificate, in particolare: dall'art. 3, co. 1, lett. d), relativamente alle inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione e dall'art. 7, sulla "inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale"; per i dirigenti, si applica l'art. 3, co. 1, lett. c), relativo alle cause di inconferibilità a seguito di condanne per reati contro la pubblica amministrazione).

A tal fine il RPCT si avvale delle direttive contenute nella delibera ANAC numero 1201 del 18 dicembre 2019 recante *Indicazioni per l'applicazione della disciplina delle inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione.*

Quanto alle situazioni di incompatibilità, per gli amministratori rilevano quelle indicate dagli artt. 9 (riguardante le "incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali" e, in particolare, il comma 2), 11 (relativo a "incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali" ed in particolare i comma 2 e 3) 13 (recante "incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle

amministrazioni statali, regionali e locali”), e 14, co. 1 e 2, lett. a) e c) (con specifico riferimento alle nomine nel settore sanitario) del D. Lgs. n. 39 del 2013, mentre per gli incarichi dirigenziali si applica l’art. 12 dello stesso decreto relativo alle “incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali”; a queste ipotesi di incompatibilità si aggiunge quella prevista dall’ art. 11, co. 8, del d.lgs. n. 175 del 2016, ai sensi del quale «*Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l’obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall’applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori*».

A tale fine il RPCT contesta all’interessato l’esistenza o l’insorgere delle situazioni di inconfiribilità o incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 39, impegnandosi comunque preliminarmente a verificare che:

- all’atto del conferimento dell’incarico non sussistano condizioni di inconfiribilità a seguito di condanna per i reati contro la pubblica amministrazione e che comunque l’interessato presenti una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità di cui al D. Lgs. n. 39 del 2013;
- nel corso dell’incarico non sussistano le condizioni di incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 39 del 2013 e che comunque l’interessato presenti annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle predette cause di incompatibilità.

Le suddette dichiarazioni sono pubblicate sul sito di Minimetron S.p.a., nella sezione *Società Trasparente/Organizzazione* (Amministratore Unico) e *Società Trasparente/Personale* (Titolari di incarichi dirigenziali), relativamente al periodo in cui erano presenti i dirigenti.

7.2 ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.

L’art. 1, co. 42, lett. l) della l. 190/2012, ha contemplato l’ipotesi relativa alla cd. “incompatibilità successiva” (*pantouflage*), introducendo all’art. 53 del d.lgs. 165/2001, il co. 16-ter, ove è disposto il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività dell’amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. La norma prevede inoltre la nullità del contratto concluso e dell’incarico conferito in violazione del predetto divieto; inoltre, ai soggetti privati che hanno conferito l’incarico è preclusa la possibilità di contrattare con le pubbliche amministrazioni nei tre anni successivi, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.

Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto all’art. 53, co. 16 *ter*, del D. Lgs. n. 165 del 2001, Minimetron S.p.a. adotta le misure necessarie a evitare l’assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti della società stessa.

Il RPCT assume le iniziative volte a garantire che: a) negli interpelli o comunque nelle varie forme di selezione del personale sia inserita espressamente la condizione ostativa menzionata sopra; b) i

soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa; c) sia svolta, secondo criteri autonomamente definiti, una specifica attività di vigilanza, eventualmente anche secondo modalità definite e su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

Sempre al fine di assicurare il rispetto della suddetta prescrizione, Minimetrò S.p.a. provvederà:

- all'inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici all'affidamento di appalti, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, della condizione della mancata stipula da parte dell'operatore economico di contratti di lavoro o del mancato conferimento di incarichi a ex dipendenti della Società, in violazione dell'art. 53 c. 16 ter del d. lgs. n. 165 del 2001, conformemente a quanto previsto dai bandi tipo emanati dall'ANAC;
- alla verifica della dichiarazione resa dall'operatore economico circa la mancata violazione del divieto di *pantouflage*;
- a far sottoscrivere ad ogni dipendente, al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, una dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di *pantouflage*.

7.3 FORMAZIONE DEL PERSONALE.

La progressiva acquisizione in capo agli apicali ed ai dipendenti di Minimetrò S.p.a. di specifiche competenze in materia di prevenzione della corruzione risulta momento essenziale del processo di gestione dei rischi aziendali.

In fase di rilevazione dei fabbisogni formativi annuali il RPCT – d'intesa con l'Amministratore Unico e con l'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001 – individuerà i dipendenti operanti in aree di attività a rischio da sottoporre a programma formativo sui temi dell'etica e della legalità.

Minimetrò S.p.A. ha già provveduto ad erogare un'adeguata formazione nel 2019 attraverso le seguenti modalità:

- corso generale erogato a tutti i dipendenti, con documentazione della relativa fruizione e verifica dell'apprendimento delle nozioni impartite;
- corso specifico per i dipendenti operanti in ciascuna delle strutture aziendali rientranti nelle aree di rischio, con documentazione della relativa fruizione e verifica dell'apprendimento delle nozioni impartite.

Entro il 30 settembre 2024 verranno erogate nuove attività formative tese ad assicurare alle funzioni aziendali il necessario aggiornamento in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, anche al fine di favorirne il coinvolgimento nelle attività strumentali alla predisposizione del PTPCT di Minimetrò del prossimo triennio.

7.4 TUTELA DEL SOGGETTO CHE SEGNALE ILLECITI.

Il D. Lgs. n. 24 del 2023, emanato in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, disciplina la protezione delle persone (cd. whistleblower) che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Per *violazioni* si intendono comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 24 del 2023, consistono in:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937 [...] relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

In particolare, la peculiare natura di Minimetrò S.p.a. quale società in controllo pubblico dotata di un modello organizzativo ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001 determina l'operatività delle tutele previste dal D. Lgs. n. 24 del 2023 per i dipendenti, i lavoratori autonomi, i titolari di un rapporto di collaborazione che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società, i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso enti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di Minimetrò, i liberi professionisti e i consulenti che operano per Minimetrò, i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, i quali:

- ✓ effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all'autorità giudiziaria o contabile delle informazioni sulle violazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 24/2023;
- ✓ effettuano segnalazioni interne delle informazioni sulle violazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2, del D. Lgs. 24/2023;
- ✓ effettuano segnalazioni interne o esterne o divulgazioni pubbliche o denunce all'autorità giudiziaria o contabile anche delle informazioni delle violazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 3), 4), 5) e 6) del D. Lgs. 24/2023.

Per *segnalazione* si intende la comunicazione scritta o orale di informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere

commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene uno dei rapporti giuridici sopra indicati, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni, informazioni che siano state apprese dal segnalante nel contesto lavorativo, ovvero nello svolgimento di attività lavorative o professionali presenti o passate nell'ambito dei predetti rapporti giuridici.

A tutela del soggetto che effettua la segnalazione il D. Lgs. n. 24 del 2023 prevede, in estrema sintesi, obblighi di riservatezza concernenti la sua identità e ogni altra informazione da cui tale identità possa evincersi e il divieto di comportamenti ritorsivi (ovvero qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto) rispetto ai quali vengono in rilievo le misure di protezione declinate all'interno degli artt. 16 e ss. del Decreto Legislativo in questione.

In ottemperanza alle previsioni sopra riportate, Minimetron ha implementato un sistema per la effettuazione e gestione delle segnalazioni incentrato sulla intervenuta adozione di un canale informatico dotato dei requisiti previsti dall'art. 4 del D. Lgs. n. 24 e sulla adozione di regole procedurali coerenti con le prescrizioni codificate all'interno dell'art. 5 del medesimo Decreto Legislativo.

In particolare, il segnalante invia la segnalazione rispondendo al questionario che compare all'interno della sezione *Società Trasparente/Altri contenuti/Segnalazione di illeciti*, seguendo le istruzioni ivi dettagliate e il regolamento adottato dalla Società. Resta fermo che la segnalazione può essere presentata anche con dichiarazione diversa da quella prevista nel modulo, purché contenente gli elementi essenziali indicati in quest'ultimo, tenendo conto dell'eventualità che la garanzia dell'anonimato potrebbe essere non pienamente assicurata.

Il RPCT, conformemente a quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. n. 24, è il soggetto preposto alla gestione del canale di segnalazione interno e, anche avvalendosi del supporto dell'Organismo di Vigilanza nel caso in cui la comunicazione abbia ad oggetto condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o violazioni del modello organizzativo adottato da Minimetron, svolge le seguenti attività:

- a) rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) mantiene interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c) offre diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- d) fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- e) mette a disposizione sul sito internet della Società informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

Il RPCT, sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione; in caso contrario, si rivolge agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze.

Come chiarito dalle linee guida elaborate in materia dall'ANAC nel luglio del 2023 «*non spetta al soggetto preposto alla gestione della segnalazione accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'ente/amministrazione oggetto di segnalazione, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti all'interno di ogni ente o amministrazione ovvero della magistratura. Con riferimento al "riscontro" da effettuare entro il termine di tre mesi, si evidenzia che lo stesso può consistere nella comunicazione dell'archiviazione, nell'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze, nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, nel rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini. Tuttavia, occorre precisare che il medesimo riscontro, da rendersi nel termine di tre mesi, può anche essere meramente interlocutorio, giacché possono essere comunicate le informazioni relative a tutte le attività sopra descritte che si intende intraprendere e lo stato di avanzamento dell'istruttoria. In tale ultimo caso, terminata l'istruttoria, gli esiti dovranno comunque essere comunicati alla persona segnalante*».

I dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono conservati a norma di legge.

Nell'atto di regolamentazione e organizzazione sopra richiamato sono definite anche le modalità con cui il RPCT rende conto, con modalità tali da garantire comunque la riservatezza dell'identità del segnalante, del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento all'interno della sezione *Società trasparente*, sottosezione *Altri contenuti – Whistleblowing – Segnalazione di illeciti e irregolarità*.

Nel caso risultasse necessario, le segnalazioni potranno essere anche presentate a mezzo del servizio postale o tramite posta interna o mediante dichiarazione rilasciata al RPCT da riportare in apposito verbale, tenendo sempre conto dell'eventualità che la garanzia dell'anonimato potrebbe essere non pienamente assicurata.

A tutela del segnalante, coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione e coloro che successivamente dovessero essere coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono soggetti all'obbligo di riservatezza. La segnalazione ricevuta da qualsiasi soggetto diverso dal RPCT deve essere tempestivamente inoltrata dal ricevente al RPCT.

L'inadempimento dell'obbligo di riservatezza costituisce violazione del presente Piano ed è suscettibile di valutazione alla stregua di quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui all'allegato 8 del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società, salva l'eventuale ulteriore responsabilità civile e/o penale.

7.5 ROTAZIONE DEL PERSONALE.

Nell'ambito del PNA la rotazione del personale è considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L'alternanza riduce il rischio che un dipendente, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate.

In particolare, il PNA 2016 evidenzia come «non sempre la rotazione è misura che si può realizzare [...]». In casi del genere è necessario che le amministrazioni motivino adeguatamente nel PTPC le ragioni della mancata applicazione dell'istituto. In questi casi le amministrazioni sono comunque tenute ad adottare misure per evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti al rischio di corruzione. In particolare dovrebbero essere sviluppate altre misure organizzative di prevenzione che sortiscano un effetto analogo a quello della rotazione, come ad esempio:

- rafforzare le misure di trasparenza (anche prevedendo la pubblicazione di dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria), in relazione al processo rispetto al quale non è stata disposta la rotazione;
- prevedere da parte del responsabile modalità operative che favoriscano una maggiore partecipazione del personale alle attività del proprio ufficio.
- nelle aree identificate come più a rischio e per le istruttorie più delicate, potrebbero essere promossi meccanismi di condivisione delle fasi procedurali, prevedendo di affiancare al funzionario istruttore un altro funzionario, in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento a fini di interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria;
- attuare una corretta articolazione dei compiti e delle competenze; infatti, la concentrazione di più mansioni e più responsabilità in capo ad un unico soggetto può esporre l'amministrazione a rischi come quello che il medesimo soggetto possa compiere errori o tenere comportamenti scorretti senza che questi vengano alla luce. Sarebbe auspicabile, quindi, che nelle aree a rischio, le varie fasi procedurali siano affidate a più persone, avendo cura in particolare che la responsabilità del procedimento sia sempre assegnata ad un soggetto diverso dal dirigente/responsabile, cui compete l'adozione del provvedimento finale;
- programmare all'interno dello stesso ufficio una rotazione "funzionale" mediante la modifica periodica di compiti e responsabilità, anche con una diversa ripartizione delle pratiche secondo un criterio di causalità;
- prevedere la "doppia sottoscrizione" degli atti, dove firmano, a garanzia della correttezza e legittimità, sia il soggetto istruttore che il titolare del potere di adozione dell'atto finale;
- realizzare una collaborazione tra diversi ambiti con riferimento ad atti ad elevato rischio (ad esempio, lavoro in team, che peraltro può favorire nel tempo anche una rotazione degli incarichi)».

Si potrebbero altresì prevedere da parte dell'RPCT specifiche modalità di monitoraggio quali ad esempio: richiedere una relazione o uno schema delle attività svolte, prevedere degli incontri con verifiche sul campo, controllare alcune fasi che conducono alla produzione di atti o che producono comunque effetti.

Conformemente a quanto indicato dal PNA 2016 ed in considerazione dell'esiguo numero di dipendenti attualmente presenti all'interno della Società, il RPCT precisa che la rotazione del personale (ivi compresi i responsabili del procedimento) operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione ovvero l'adozione delle summenzionate misure alternative sono profili oggetto di costante attenzione e, non appena praticabili, verranno prospettati all'organo amministrativo.

7.6 MONITORAGGIO.

Il RPCT trasmette entro il 31 dicembre di ogni anno all'Amministratore Unico di Minimetrò S.p.a. e all'Organismo di Vigilanza designato ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001 una specifica informativa sull'adeguatezza e sull'osservanza del Piano contenente:

- le segnalazioni e/o anomalie nel funzionamento del Piano, le problematiche inerenti alle modalità di attuazione delle procedure di controllo, i provvedimenti disciplinari e le sanzioni applicate dalla Società nell'ambito delle attività a rischio;
- gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione;
- un'informativa sulle eventuali indagini condotte dagli organi inquirenti e/o procedimenti penali aperti nei confronti della Società e/o verso i suoi dipendenti, dirigenti e amministratori;
- lo stato degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

La predetta relazione deve essere pubblicata sul sito della Società nella sezione Società trasparente - Altri contenuti/Prevenzione della Corruzione entro il 31 gennaio dell'anno successivo utilizzando l'apposita modulistica messa a disposizione dall'ANAC.

Al verificarsi di fatti straordinari che incidono (o potrebbero incidere) sulla corretta gestione della Società, il RPCT trasmette specifica informazione al vertice aziendale e all'Organismo di Vigilanza segnalando le azioni e gli atti urgenti intrapresi o quelli che si ritiene debbano essere adottati dalla competente struttura aziendale ovvero dall'organo amministrativo.

8. TRASPARENZA

Premessa

La trasparenza è intesa dalla normativa di riferimento (v. art. 1 D. Lgs. n. 33 del 2013) come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

L'art. 10 del D.Lgs. n. 33 del 2013 impone a tal fine l'indicazione in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi di quanto previsto dalle diverse disposizioni del decreto medesimo che codificano i vari obblighi di pubblicazione.

Minimetrò S.p.a., pertanto, adotta entro il 31 gennaio di ogni anno un unico Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza in cui è chiaramente identificata la sezione trasparenza, all'interno della quale vengono indicati i nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione. È in ogni caso consentita la possibilità di indicare, in luogo del

nominativo, il responsabile in termini di posizione ricoperta nell'organizzazione, purché il nominativo associato alla posizione sia chiaramente individuabile all'interno dell'organigramma dell'Azienda.

Il sito internet di Minimettrò S.p.a. presenta un'apposita sezione denominata *Società Trasparente* con la raccolta di tutte le informazioni e gli atti che il legislatore ha previsto soggetti a pubblicazione a salvaguardia della trasparenza. La sezione del sito istituzionale *Società Trasparente* è organizzata in sottosezioni all'interno delle quali vengono inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal D. Lgs. n. 33 del 2013.

A seguito dell'applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*» (di seguito RGPD) e, dell'entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, si è posto il problema di verificare la compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013.

A tal proposito la delibera ANAC n. 1074 del 2018 chiarisce che «*l'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento». Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1». Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013), occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verificano che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione».*

L'ANAC ha altresì precisato che «*l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e*

aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d). [...] In generale, in relazione alle cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell'attività di pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, si rinvia alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali. Si ricorda inoltre che, in ogni caso, ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati-RPD svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD)».

Responsabile della Trasparenza e soggetti attuatori.

In ottemperanza a quanto prescritto dal quadro normativo vigente (che, nell'obiettivo di programmare e integrare in modo più incisivo e sinergico la materia della trasparenza e dell'anticorruzione, prevede che vi sia un unico Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza), l'Amministratore Unico di Minimetra S.p.a. ha designato **Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)** per due mandati consecutivi (determinazione del 1 marzo 2018, rinnovato il 1° marzo 2021), la dott.ssa Laura Rubini, dipendente Area Amministrazione/Segreteria, e attualmente la dott.ssa **Valentina Trepiedi** (determinazione del 1° marzo 2024), la quale svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo di Vigilanza designato ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001, all'ANAC e, nei casi più gravi, al titolare del potere disciplinare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

All'attuazione degli obblighi di pubblicazione imposti dalla normativa vigente concorrono i seguenti soggetti:

- gli addetti alla funzione sono responsabili del procedimento di produzione dei dati, delle informazioni e dei documenti. Essi sono, in particolare, responsabili della completezza, della tempestività, dell'aggiornamento e della produzione dei dati in formato aperto, nonché della loro trasmissione. Essi provvedono a disciplinare, per il servizio di competenza, le modalità di "validazione" dei dati che i dipendenti incaricati (referenti) provvedono a pubblicare sul sito della Società. Hanno il compito di assicurare la tempestiva e completa fornitura del dato, dell'informazione e del documento da pubblicare all'incaricato della pubblicazione e ne garantiscono la corretta trasmissione nel formato di tipo aperto; in qualche caso gli addetti alla funzione potrebbero coincidere con i referenti, oppure potrebbero essere soggetti esterni (i dati relativi al personale, ad esempio, sono forniti dal consulente);
- l'incaricato della pubblicazione (referente) è il soggetto deputato a dare evidenza dei dati forniti dagli addetti alla funzione all'interno della sotto sezione della Sezione *Società Trasparente* indicata nella sezione specifica (vedi allegato);
- i dipendenti della Società assicurano l'adempimento degli obblighi di trasparenza, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati soggetti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

Qualità e utilizzabilità dei dati.

Nella sezione *Società Trasparente* presente nel sito internet di Minimetrò S.p.a. è necessario garantire la qualità delle informazioni riportate assicurandone il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso della Società, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità. In particolare, i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione sono messi a disposizione in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

Le azioni correttive ed il miglioramento della qualità delle informazioni verranno effettuate a seguito di verifiche semestrali del RPCT in base a riscontri interni, segnalazioni da parte dei cittadini o dell'Organismo di Vigilanza.

Misure organizzative

I dati, i documenti e le informazioni da pubblicare sono trasmessi via e-mail dagli addetti alla funzione al referente che ne curerà la pubblicazione sul sito. Tutti i documenti saranno trasmessi in formato di tipo aperto, specificando nella e-mail di accompagnamento la sottosezione della sezione *Società Trasparente* in cui dovranno essere pubblicati i dati.

Affinché il RPCT possa monitorare e verificare il tempestivo flusso delle informazioni, viene inserito come destinatario diretto o in copia di ciascuna mail.

Per garantire la regolarità dei flussi informativi ad ogni ufficio sarà consegnata, da parte del RPCT, la *Tabella A – Dati da pubblicare*, allegata al presente Piano e redatta in conformità all'allegato 1 della Determinazione ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017 recante *Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*.

Il RPCT effettua periodicamente dei controlli sull'attualità delle informazioni pubblicate, sulla completezza e l'aggiornamento dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, sia attraverso il riscontro con gli addetti alla funzione, che con verifiche dirette sul sito stesso.

In caso di ritardata o mancata pubblicazione di un dato soggetto ad obbligo, il RPCT segnala all'addetto alla funzione la mancanza e lo stesso solleciterà il soggetto incaricato della produzione dell'atto il quale dovrà provvedere tempestivamente e comunque nel termine massimo di quindici giorni.

Gli addetti alla funzione devono garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

Gli addetti alla funzione e il RPCT controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal D. Lgs. n. 33 del 2013.

In relazione alla loro gravità, il RPCT segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, al titolare del potere disciplinare ai fini dell'eventuale attivazione del relativo procedimento. Il RPCT segnala altresì gli

inadempimenti al vertice dell'Azienda e all'Organismo di Vigilanza designato ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001 ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

Accesso civico

Il D. Lgs. n. 33 del 2013 ha introdotto l'istituto dell'accesso civico contemplato dall'articolo 5 laddove si prevede che *«l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione»*. Pertanto, l'accesso civico si configura come rimedio alla mancata pubblicazione, obbligatoria per legge, di documenti, informazioni o dati sul sito istituzionale. Tale istituto si distingue dal diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi disciplinato dalla legge n. 241 del 1990 e s.m.i., in quanto, diversamente da quest'ultimo, non presuppone un interesse qualificato in capo al soggetto richiedente e consiste nel chiedere e ottenere gratuitamente che le amministrazioni forniscano e pubblichino gli atti, i documenti e le informazioni, da queste detenuti, per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, ma che, per qualsiasi motivo, non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali.

Peraltro, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5 *bis*.

L'esercizio del diritto di accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.

L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal D. Lgs. n. 82 del 2005 utilizzando la modulistica presente sul sito internet di Minimetrò S.p.a. nella sezione *Società Trasparente*, sottosezione *Altri contenuti/Accesso Civico* ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

- a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- b) all'Ufficio Segreteria della Società;
- c) al RPCT, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 2013.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'Azienda per la riproduzione su supporti materiali. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, Minimetrò S.p.a., se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'art. 5 *bis*, comma 2, del D. Lgs. n. 33 del 2013 è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di definizione del procedimento di accesso civico è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, Minimetrò S.p.a. provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, Minimetrò S.p.a. provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 2013, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione degli stessi, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, Minimetrò S.p.a. ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'art. 5 *bis* del d. lgs. n. 33 del 2013. Il RPCT può chiedere agli uffici interessati informazioni sull'esito delle istanze.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine sopra indicato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), del d. lgs. n. 33 del 2013 il RPCT provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione di Minimetrò S.p.a. o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del RPCT, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Sanzioni

La presente Sezione del PTPC di Minimetrò S.p.a. è aggiornata dal RPCT che svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Gli addetti alla funzione rispondono della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati di propria competenza.

Ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. n. 33 del 2013, l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 5 *bis* del Decreto n. 33 costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine di Minimetrò S.p.a. e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

Il responsabile (addetto alla funzione) non risponde dell'inadempimento degli obblighi suddetti se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

Ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n. 33 del 2013, la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'art. 14 del predetto decreto, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i

compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Azienda.

Tale sanzione si applica anche nei confronti del dirigente (o referente) che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, del d. lgs. n. 33 relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2 del decreto n. 33. A tal proposito tuttavia, si segnala che a seguito della Sentenza n. 84/2018, emessa dal TAR del Lazio, l'ANAC con il Comunicato del Presidente del 7 marzo 2018, al fine di evitare alle amministrazioni pubbliche situazioni di incertezza sulla corretta applicazione dell'art. 14, co. 1-ter, con possibile contenzioso e disparità di trattamento fra dirigenti appartenenti ad amministrazioni diverse, ha valutato opportuno sospendere l'efficacia della Determinazione ANAC n. 241/2017, *Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016*, limitatamente alle indicazioni relative alla pubblicazione dei dati di cui all'articolo 14, co.1-ter ultimo periodo.

La competenza all'irrogazione della suddetta sanzione è riservata all'ANAC che procede nel rispetto della legge n. 689 del 1981 e del regolamento emanato dall'Autorità medesima in data 16 novembre 2016.

ALLEGATI

1. TABELLA MAPPATURA PROCESSI E VALUTAZIONE RISCHI

2. TABELLA B) OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE, SCADENZE E FIGURE RESPONSABILI